



CITTA' DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 32 del 30-06-2021

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno presso la sala consiliare di Palazzo Savelli, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Urtesi.

Alle ore 17,00 il Presidente del Consiglio Nicola Marini assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti.

All'appello risultano: **presenti n. 4** (Borelli, Marini, Galanti, Moresco) ed **assenti n. 21** dei componenti assegnati ed in carica, pertanto, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio dispone un nuovo appello entro un'ora. Il Presidente quindi alle ore 18,00, invita a procedere ad un nuovo appello. All'appello risultano **presenti n. 18** ed **assenti n. 7** dei componenti assegnati ed in carica, e cioè:

N	Cognome e Nome	Presenza	N	Cognome e Nome	Presenza
1	BORELLI MASSIMILIANO	Presente	14	FAZIO SIMONE BRUNO	Presente
2	MARINI NICOLA	Presente	15	OROCCINI ALDO	Presente
3	CAVALIERI STEFANIA	Presente	16	SANTILLI MATTEO	Presente
4	COLINI ALESSIO	Presente	17	ORCIUOLI MATTEO MAURO	Assente
5	MENGARELLI CHIARA	Presente	18	GUGLIELMINO GIUSEPPA	Assente
6	GALANTI LUCA	Presente	19	GIORGI ROMEO	Assente
7	LUCCI SIMONETTA	Assente	20	CASCELLA GIOVAMBATTISTA	Presente
8	FACCIA LAURA	Assente	21	FERRARINI MASSIMO	Assente
9	TRIVELLONI GIUSEPPE	Presente	22	NOBILIO FEDERICA	Presente
10	ALTERI MARCO	Presente	23	CUCCIOLETTA ROBERTO	Presente
11	TEDONE SALVATORE	Assente	24	MORESCO MARCO	Presente
12	GAMBUCCI UMBERTO	Presente	25	NARDI LUCA	Presente
13	PEDUZZI ROBERTO	Presente			

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica. Sono nominati scrutatori di seduta i consiglieri: Mengarelli, Galanti, Moresco

In prosecuzione di seduta di seduta: **presenti n. 20, assenti n. 5** (Faccia, Orciuoli, Guglielmino, Giorgi, Ferrarini)

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli Assessori: Luca Andreassi, Gabriella Sergi, Maurizio Sementilli, Enrica Cammarano, Vincenzo Santoro.

Il Presidente, come da interventi in atti, apre la riunione cedendo la parola al Sindaco, per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno; seguono gli interventi dei Consiglieri Moresco, Cascella, Colini.

Sopraggiunge, nel frattempo, il Consigliere Giorgi: **presenti n. 21, assenti n. 4** (Faccia, Orciuoli, Guglielmino, Ferrarini)

Seguono, agli atti, gli interventi dei Consiglieri Nobilio e Cuccioletta, il quale anticipa il voto contrario alla proposta di deliberazione in oggetto da parte del gruppo consiliare Fratelli d'Italia.

Sopraggiunge, nel frattempo, la Consigliera Faccia: **presenti n. 22, assenti n. 3** (Orciuoli, Guglielmino, Ferrarini)

Proseguono, agli atti, gli interventi dei Consiglieri Moresco, Trivelloni, Cuccioletta, Trivelloni, il quale dichiara il voto favorevole alla proposta di deliberazione all'ordine del giorno da parte del gruppo consiliare Identità bene Comune, Peduzzi, il quale comunica il voto favorevole alla proposta di deliberazione all'ordine del giorno da parte del gruppo consiliare Albano Coraggiosa.

Si allontanano, nel frattempo, i Consiglieri Lucci e Alteri: **presenti n. 20, assenti n. 5** (Orciuoli, Guglielmino, Ferrarini, Lucci, Alteri)

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio mette in votazione il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, così come integrata e modificata;

L'art. 1 della legge 160 del 27/12/2019 ha abrogato le disposizioni in materia di IUC salvo che per quanto attiene la disciplina della TARI;

gli articoli dal 641 al 668 del predetto articolo 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 recanti la disciplina in materia di TARI, sono tutt'ora vigenti;

con delibera di Consiglio Comunale n°11 del 27.05.2020 veniva approvato il Regolamento Tari adeguato al disposto normativo di cui all'art. 58-quinquies della L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019 in materia di classificazione delle utenze e all'art. 1 della legge 160 del 27 /12/2019, in materia di riscossione delle entrate tributarie;

il d.lgs. 116/2020, entrato in vigore il 26 settembre 2020, prevede nuove regole in materia ambientale, con consistenti riflessi sulla gestione del prelievo sui rifiuti. In primis viene fornita una nuova definizione di rifiuto precludendo al Comune la possibilità di classificare, con delibera di Consiglio Comunale, i "rifiuti assimilati agli urbani". E' venuto meno il concetto di assimilazione;

a decorrere dal 01 gennaio 2021 solo i rifiuti indicati nell'allegato "L-quater" della parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività riportate nel successivo allegato "L-quinquies" sono qualificabili come rifiuti urbani. La definizione di rifiuto è dettata esclusivamente dall'art.183 del Codice Ambientale, dove sono esplicitate le diverse declinazioni di rifiuto in base alle caratteristiche possedute;

l'art. 198 comma 2 bis (introdotto dal D.lgs 116/2020) del TUA prevede che "le utenze non

domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”;

il comma 10 dell'art. 238 bis del D.lgs 152/2006 dispone che “le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lett. B- ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile); le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”;

DATO ATTO CHE

che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già delibere. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022. (art. 30 co. 5 D.L. 41/2021 convertito L. 69/2021);

le modifiche introdotte dalle disposizioni normative sopra richiamate decorrono dall'esercizio 2021, per cui si rende necessario procedere all'adeguamento del regolamento attualmente vigente, in particolare per quanto in contrasto con le nuove disposizioni normative o non previsto, poichè di nuova introduzione, all'interno dello stesso;

una proposta di deliberazione di consiglio comunale per l'approvazione del regolamento TARI adeguato alle novità del D.lgs 116/2000 (n° 18 del 09/03/2021), con annesso parere dell'organo di revisione, era stata discussa dalla Commissione consiliare preposta ma non aveva completato l'iter procedurale per la sua approvazione da parte dell'organo deputato;

rispetto al regolamento allegato, alla menzionata proposta di deliberazione di cui al precedente capoverso, che aveva già recepito alcune novità normative, l'approvando regolamento si differenzia:

per l'introduzione, all'art. 16 co. 4, di una riduzione prevista dalla L.178/2020 che testualmente si riporta “ A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi”;

il D.L. 73/2021 (D.L. sostegni bis) ha introdotto all'art. 6, limitatamente all'anno 2021 un'agevolazione in materia di TARI, che testualmente si riporta “In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”;

le riduzioni di cui al precedente capoverso sono riconosciute mediante apposito allegato (All. B) in base ai periodi di chiusura di talune categorie economiche con conseguente riduzione nella produzione dei rifiuti;

Preso atto che le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI relativi all'anno 2021, in virtù dell'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it

entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 2020;

CONSIDERATO che procedere alla sola rettifica ed integrazione del regolamento vigente, tenuto conto delle numerose modifiche necessarie a raccordare quanto previgente con le norme introdotte a decorrere dall'anno 2021 dalle disposizioni di legge sopra richiamate;

VISTA la bozza predisposta dal Servizio Tributi Comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATE le norme contenute l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione resa per appello nominale e che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 20

votanti: n. 20

astenuiti: nessuno

favorevoli: n. 14

contrari: n. 6 (Nobilio, Cuccioletta, Cascella, Nardi, Giorgi, Moresco)

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. APPROVARE il regolamento per la gestione della TARI, rivisitato alla luce delle recenti novità normative introdotte dal d.lgs. 116/2020, che viene allegato al presente atto nella sua nuova ed integrale formulazione per formarne parte integrante e sostanziale (All. A);

1.1 DARE ATTO CHE solo per l'anno 2021 il termine per la comunicazione dall'uscita dal servizio di privativa comunale, da parte delle utenze non domestiche, è stabilito ex lege nel 31 maggio con effetti decorrenti dal 1 gennaio 2022. Le comunicazioni presentate successivamente a questa data avranno efficacia a far data 01 gennaio 2023 (art. 30 co. 5 D.L. 41/2021 convertito L. 69/2021).

2. APPROVARE tabella esplicativa riepilogativa delle riduzioni disciplinate dall'art. 6 del D.L. 73/2021 suscettibili di applicazione limitatamente all'anno di imposta 2021 (All. B);

3. DARE ATTO che le riduzioni di cui all'All. B. si applicano solo alla parte variabile della tariffa e sono cumulabili con altre riduzioni e/o agevolazioni;

4. DARE ATTO che le riduzioni di cui al punto 2) sono finanziate dal contributo statale previsto dall'art. 6 co. 1 D.L. 73/2021;

5. DARE ATTO che a partire dalla sua entrata in vigore sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti;

6. STABILIRE, altresì, che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità dettate dal nuovo disposto normativo di cui all'art. 1 Legge 160/2019;

7. DARE mandato agli uffici preposti affinché provvedano alla più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
NICOLA MARINI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA URTESI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
MARINA MORONI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

| X | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE ORGANI ISTITUZIONALI
DOTT.SSA SILVIA DE ANGELIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005